



# **STATUTO CONFINDUSTRIA PIEMONTE**

Approvato dal Consiglio regionale del 29 maggio 2012  
Ratificato dalla Giunta confederale del 26 luglio 2012  
Depositato con Atto a rogito Notaio Benedetta Lattanzi in data 30 gennaio 2013,  
repertorio n. 703617/14535 e registrato a Torino in data 8 febbraio 2013

-----

Nuovo testo approvato nel corso del Consiglio di Presidenza del 9 febbraio 2017

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Costituzione, sede e categorie di soci**

È costituita, con sede in Torino, la Rappresentanza regionale di Confindustria in Piemonte, denominata Confindustria Piemonte.

Essa è necessariamente costituita dalle Associazioni di territorio del Piemonte aderenti a Confindustria che ne garantiscono l'adeguato sostegno con risorse e competenze, finanziarie e professionali, necessarie ad assicurare la massima efficacia funzionale e prestazioni qualificate. E' una componente del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, così come definita dall'articolo 5 dello Statuto di Confindustria che ne disciplina i diritti e gli obblighi che da tale ruolo organizzativo derivano.

Adotta l'emblema confederale.

Sono soci effettivi le Associazioni di territorio del Piemonte aderenti a Confindustria e, sulla base degli accordi nazionali e regionali vigenti alla data di approvazione del presente statuto, le articolazioni regionali delle organizzazioni di categoria aderenti a Confindustria.

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio riconosciute alla competenza di Confindustria Piemonte.

Sono soci aggregati le rappresentanze di categoria o enti o organizzazioni di imprese operanti sul territorio regionale che abbiano definito specifici accordi di collegamento organizzativo che prevedano l'attribuzione di tale ruolo.

#### **Art. 2 – Scopi**

A Confindustria Piemonte è conferita la funzione di interlocuzione con le istituzioni regionali piemontesi in conformità all'art. 5 dello Statuto confederale.

Essa costituisce nel sistema piemontese l'elemento di raccordo fra l'asse territoriale e quello di categoria dell'organizzazione confederale.

A tal fine, Confindustria Piemonte:

- rappresenta e tutela gli interessi delle imprese iscritte alle Associazioni di territorio e degli altri Soci effettivi di cui al comma 4 dell'art.1 in tutte le materie assegnate alle istituzioni regionali piemontesi dalle normative regionali, nazionali ed europee;
- esercita il coordinamento e promuove la condivisione di posizioni comuni fra le Associazioni di territorio e degli altri Soci effettivi di cui al comma 4 dell'art.1 sulle tematiche che hanno nelle autorità regionali piemontesi l'interlocutore istituzionale di riferimento;
- svolge attività di studio e di ricerca e provvede all'informazione ed alla consulenza delle Associazioni di territorio e degli altri Soci effettivi di cui al comma 4 dell'art.1, relativamente alle materie di competenza legislativa e amministrativa regionale;
- favorisce la collaborazione fra le Associazioni di territorio e gli altri Soci effettivi di cui al comma 4 dell'art.1 per valorizzarne gli aspetti e le specificità di eccellenza e promuove attività e iniziative di interesse comune per ottimizzare l'uso delle risorse e aumentare la coesione del sistema;
- esprime la volontà dell'imprenditoria regionale nella formazione delle politiche confederali;
- esercita il compito di valorizzare ed integrare le Politiche di sviluppo e coesione definite dai programmi europei, nazionali e regionali, in coerenza con il Titolo V della Costituzione.
- esercita la promozione e lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo, anche internazionale;

Confindustria Piemonte non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, per una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Con iniziative distribuite pariteticamente sul territorio regionale.

Persegue le proprie finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema associativo, anche con riferimento agli assetti istituzionali definiti dalla Costituzione della Repubblica italiana, con l'obiettivo, comunque, di evitare ogni sovrapposizione e duplicazione di competenze.

Confindustria Piemonte ispira la propria azione ai principi della apertività, dell'autonomia, della libera iniziativa e della concorrenza nonché a quelli contenuti nel Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto.

## **TITOLO II**

### **ORGANIZZAZIONE DELLA CONFINDUSTRIA PIEMONTE**

#### **Art. 3 Organi**

Sono organi di Confindustria Piemonte:

- a) il Consiglio di Presidenza
- b) il Presidente

#### **Art.4 Consiglio di Presidenza**

##### **4.1 Composizione**

Il Consiglio di Presidenza è formato dal Presidente di Confindustria Piemonte, dai Presidenti delle Associazioni socie di cui al comma 4 dell'art.1, dal Presidente eletto dalla Piccola Industria e dal Presidente eletto dai Giovani Imprenditori. Alle riunioni possono essere invitati i Direttori delle Associazioni socie di cui al comma 4 dell'art.1 e un rappresentante dei Soci Aggregati di cui al comma 6 dell'art.1 individuato dal Consiglio di Presidenza.

##### **4.2 Riunioni e deliberazioni**

Il Consiglio di Presidenza è convocato almeno quattro volte l'anno e ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno o ne facciano richiesta almeno tre componenti che rappresentino complessivamente un quinto del totale dei voti.

I membri del Consiglio possono farsi assistere dai rispettivi Direttori, oppure da funzionari dell'Associazione delegati dal loro Presidente.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito, quando sia presente almeno la metà dei voti degli aventi diritto.

Il Segretario Generale redige il verbale di ciascuna riunione. Esso è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale, dopo l'approvazione che avviene nella riunione successiva a quella cui si riferisce.

Le deliberazioni – di norma - sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto di astenuti e schede bianche.

Per le deliberazioni di cui alle lettere e), f) di cui al successivo punto 4.3 è richiesto espressamente il voto favorevole di almeno il 50% dei Soci effettivi con arrotondamento per difetto.

Per le deliberazioni di cui alle lettere k), l), m), n), p), di cui al successivo punto 4.3 è richiesto espressamente il voto favorevole di almeno il 50% dei voti assegnati su base percentuale e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Per le deliberazioni di cui alla lettera g) si adotta la maggioranza prevista dall'art. 5.1.

Per le deliberazioni di cui alla lettera o) si adotta la maggioranza prevista dall'art. 14.

Ai Presidenti delle Associazioni socie di cui al comma 4 dell'art.1 spettano i voti determinati con le modalità di cui all'art. 11.4; tutti gli altri componenti hanno diritto ad un voto.

### **4.3 Attribuzioni**

Il Consiglio di Presidenza:

- a) definisce le politiche e le direttive per l'azione di rappresentanza degli interessi delle imprese iscritte alle Associazioni aderenti; approva le priorità delle politiche di tutela generale degli interessi delle imprese piemontesi aderenti al Sistema Confindustria;
- b) approva l'adesione di nuovi soci, l'attribuzione del loro ruolo e i contratti di servizio organizzativo;
- c) assume le posizioni ufficiali nei confronti e nei rapporti con le istituzioni regionali e con il sistema confederale;
- d) definisce gli indirizzi generali sul funzionamento e l'operatività della struttura organizzativa;
- e) approva, su proposta del Presidente entro il mese di giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente che viene trasmesso a Confindustria;
- f) determina entro il mese di ottobre il contributo dovuto a Confindustria Piemonte dalle Associazioni aderenti di cui al comma 4 dell'art.1 e approva, su proposta del Presidente entro il mese di dicembre, il preventivo dell'anno successivo;
- g) elegge il Presidente;
- h) nomina la Commissione di Designazione per l'elezione del Presidente, secondo quanto previsto dall'art. 6;
- i) ratifica i Regolamenti del Comitato Regionale Piccola Industria e del Comitato Giovani Imprenditori e approva eventuali altri Regolamenti di attuazione del presente Statuto;
- j) nomina e revoca il Segretario Generale;
- k) nomina i rappresentanti ed esprime le designazioni di Confindustria Piemonte negli organi di Confindustria;
- l) nomina i rappresentanti ed esprime le designazioni di Confindustria Piemonte negli enti esterni;
- m) determina il numero e i criteri di nomina dei rappresentanti nella Giunta delle Associazioni di categoria e delle Federazioni di settore;
- n) delibera le modifiche allo Statuto;
- o) delibera l'eventuale scioglimento di Confindustria Piemonte nominandone i liquidatori;
- p) delibera sanzioni per inadempienza alle disposizioni del presente Statuto;
- q) elegge a maggioranza dei voti presenti i Revisori contabili.

## **Art. 5 Presidente**

### **5.1 Elezione**

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Presidenza, su proposta della Commissione di designazione, fra gli imprenditori rappresentanti di imprese aderenti alle Associazioni territoriali piemontesi in possesso dei requisiti stabiliti da Confindustria per assumere incarichi di Presidente di Associazione territoriale. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei 2/3 dei voti assegnati su base percentuale e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente è sostituito ad interim nelle sue funzioni dal Presidente più anziano delle Associazioni territoriali di cui al comma 4 dell'art.1.

Qualora la sostituzione si protragga oltre i sei mesi, il Presidente ad interim convoca il Consiglio di Presidenza per valutare l'opportunità di avviare le procedure per l'elezione di un nuovo Presidente.

Venendo a mancare in via definitiva e per qualunque motivo il Presidente, il Presidente ad interim convoca entro e non oltre i due mesi successivi il Consiglio di Presidenza per avviare la procedura di nuova elezione. Il Presidente così eletto dura in carica fino alla scadenza naturale del Presidente che ha sostituito e potrà essere candidato a nuova elezione qualora abbia ricoperto l'incarico per meno di due anni.

## **5.2 Attribuzioni**

Il Presidente rappresenta Confindustria Piemonte anche in giudizio. Esercita tutti i poteri che non siano riservati dal presente Statuto al Consiglio di Presidenza.

Spetta in particolare al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Presidenza stabilendo l'ordine del giorno della riunione;
- b) attuare le delibere degli organi di cui alla precedente lettera a);
- c) proporre al Consiglio di Presidenza la nomina e la revoca del Segretario Generale;
- d) decidere, dopo aver consultato il Segretario Generale, riguardo agli indirizzi organizzativi di Confindustria Piemonte;
- e) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e proporre la misura del contributo dovuto a Confindustria Piemonte dalle Associazioni aderenti di cui al comma 4 dell'art.1 da sottoporre al Consiglio di Presidenza;
- f) proporre al Consiglio di Presidenza l'approvazione degli accordi regionali di cui al comma 6 dell'art.1;
- g) proporre al Consiglio di Presidenza, l'approvazione dei contratti di servizio organizzativo con le Associazioni di categoria e le Federazioni di settore;
- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza. Le decisioni adottate devono essere sottoposte al Consiglio di Presidenza per la ratifica, nella prima riunione immediatamente successiva.

Il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni degli organi statutari ospiti esterni a Confindustria Piemonte.

## **Art. 6 Commissione di Designazione**

Per l'elezione del Presidente, il Consiglio di Presidenza nomina, entro i 60 giorni che precedono la data della votazione, la Commissione di Designazione composta da tre componenti selezionati per sorteggio da un lista di almeno cinque e formata dai nominativi scelti dai Past President di Confindustria Piemonte, d'intesa con il Proboviro indicato da ciascun socio effettivo di cui al comma 4 dell'art.1. I nominativi candidati dovranno essere imprenditori associati con una significativa esperienza associativa, privi di incarichi politici di contenuto elettivo e non, e sarà consentita la presenza al sorteggio di un solo nominativo candidato per ciascuna Associazione di territorio.

Alla Commissione di designazione è affidato il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione del sistema associativo regionale allo scopo di individuare uno o più candidati alla Presidenza che riscuotono il consenso della base.

La Commissione di designazione deve esaurire il proprio mandato nelle sei settimane successive al suo insediamento, con ampia discrezionalità di procedura e con la possibilità di avvalersi di una segreteria tecnica.

### **Art. 7 Revisori contabili**

Il Consiglio di Presidenza elegge, ogni quattro anni, in anno diverso da quello di elezione del Presidente, a scrutinio segreto, tre Revisori contabili.

Il candidato che otterrà il maggior numero di voti sarà il Presidente.

A tal fine, nel convocare il Consiglio chiamato all'elezione, il Presidente invita i membri a indicare per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Ciascun votante può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista di almeno cinque candidati.

I Revisori hanno il compito di seguire e sorvegliare l'andamento amministrativo e finanziario di Confindustria Piemonte e di riferire al Consiglio di Presidenza mediante la relazione sul bilancio consuntivo.

### **Art. 8 Piccola Industria e Giovani Imprenditori**

Nell'ambito della Confindustria Piemonte sono costituiti il Comitato Regionale Piccola Industria e la Federazione Regionale dei Gruppi Giovani Imprenditori Piemontesi, disciplinati da due specifici regolamenti, in conformità alle norme ed ai principi generali confederali.

### **Art. 9 Segretario Generale**

Il Segretario Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

Assicura la gestione e il funzionamento di Confindustria Piemonte, secondo le direttive generali del Presidente e le deliberazioni degli organi statutari.

Indirizza e coordina l'attività del personale dipendente e, nell'ambito delle deleghe e dei poteri ad esso attribuiti dal Presidente, sottoscrive tutti gli atti amministrativi.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi di Confindustria Piemonte.

### **Art. 10 Comitato tecnico dei Direttori**

E' costituito il Comitato tecnico dei Direttori delle Associazioni di cui al comma 4 dell'art.1 coordinato dal Segretario Generale.

Per attuare l'utilizzo sinergico delle competenze presenti nelle Associazioni socie, che devono essere messe a disposizione in una logica di condivisione delle competenze e delle risorse, il Comitato tecnico, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Presidenza:

- a) individua le opportune modalità organizzative per il miglior utilizzo sinergico delle competenze messe a disposizione in logica di condivisione;
- b) individua le eventuali funzioni di supporto ai Comitati regionali Giovani Imprenditori e Piccola Industria;
- c) definisce i protocolli di comunicazione e informazione per interagire con gli enti regionali in modo da massimizzare l'efficacia dell'azione del sistema confindustriale del Piemonte;
- d) elabora progetti condivisi da sottoporre al Consiglio di Presidenza;
- e) provvede al monitoraggio delle attività svolte dalle Associazioni socie con l'obiettivo di sviluppare sinergie e servizi condivisi, finalizzato anche alla predisposizione degli argomenti da sottoporre al Consiglio di Presidenza.

## **Art. 11 Disposizioni generali sul funzionamento degli organi**

### **11.1 Cariche**

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è più rieleggibile.

Il mandato dei Revisori dura quattro anni ed è rinnovabile, fino a un massimo di otto anni consecutivi.

Le cariche in Confindustria Piemonte non sono cumulabili, sono prestate a titolo gratuito e possono essere ricoperte soltanto da persone con responsabilità aziendale di grado rilevante nelle imprese iscritte alle Associazioni aderenti.

La carica di Revisore contabile può essere ricoperta anche da persone che non abbiano responsabilità d'impresa.

Coloro che sono chiamati a ricoprire qualunque carica devono uniformarsi ai comportamenti previsti dal Codice etico. Tutte le cariche sono incompatibili con incarichi politici.

La perdita dei requisiti previsti per ciascuna carica dal presente Statuto genera l'automatica decadenza dalla carica stessa.

Il rinnovo delle cariche avviene nel terzo trimestre dell'ultimo anno di mandato.

Gli eletti in sostituzione delle persone cessate dall'incarico prima della scadenza, rimangono in carica fino alla scadenza naturale dei sostituiti.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato.

### **11.2 Riunioni**

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente mediante posta elettronica o altri mezzi equivalenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza almeno tre giorni prima.

Tutte le riunioni sono presiedute dal Presidente che è assistito dal Segretario Generale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

E' ammessa la partecipazione alle riunioni tramite strumenti telematici.

I Presidenti delle Associazioni socie in caso d'impossibilità a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza, potranno farsi rappresentare da un Vicepresidente della propria associazione. Non sono ammesse deleghe fra soci.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. Il verbale è portato a conoscenza degli organi, anche per via telematica.

### **11.3 Sistemi di votazione**

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione.

Per l'elezione e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

In caso di parità nelle votazioni a scrutinio palese prevale il voto del Presidente.

In caso di parità nelle votazioni a scrutinio segreto si procede alla ripetizione del voto per almeno altre due volte. La parità alla quarta votazione ha valore di rigetto.

Le schede bianche sono equiparate alle astensioni.

### **11.4 Attribuzione dei voti**

I voti spettanti a ciascuna Associazione Territoriale sono determinati dal rapporto fra la base imponibile da essa utilizzata per il calcolo del ruolo confindustriale e la somma delle analoghe basi imponibili di tutte le Associazioni Territoriali piemontesi. I voti sono assegnati su base

percentuale nella misura di un voto per ogni punto percentuale con arrotondamento aritmetico dei decimali.

I voti attribuiti alle organizzazioni dei settori aderenti a Confindustria con autonomia organizzativa regionale sono determinati dal rapporto percentuale fra il contributo versato sulla base degli accordi regionali vigenti e il totale dei contributi dovuti a Confindustria Piemonte da tutti i Soci effettivi.

I voti sono frazionati in modo da garantire la loro segretezza.

#### **11.5 Funzioni arbitrali e interpretative**

Le funzioni arbitrali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale, sono esercitate dai Proviviri confederali. Le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti indispensabili per accedere alle cariche confederali sono svolte dai Proviviri dell'Associazione di territorio che esprime il candidato.

### **TITOLO III**

#### **FONDO COMUNE: BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO**

##### **Art. 12 Fondo Comune**

Il fondo comune di Confindustria Piemonte è costituito:

- a) dai contributi dei soci effettivi e aggregati;
- b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore di Confindustria Piemonte e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
- e) da altri redditi e rimborsi eventualmente percepiti.

Col Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento di Confindustria Piemonte e a tutte le occorrenze delle attività ad essa demandate. Il Consiglio di Presidenza stabilisce le direttive per le spese, gli investimenti di capitale e in genere per la gestione del fondo comune.

Durante la vita della Confederazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

##### **Art. 13 Bilancio**

Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio preventivo costituito dal conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi, che è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Presidenza secondo quanto previsto dall'art. 4.3 lettera f).

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi. Esso è sottoposto alla preventiva verifica dei Revisori Contabili e all'approvazione del Consiglio di Presidenza secondo quanto previsto dall'art. 4.3 lettera e).

### **TITOLO IV**

#### **SCIoglimento E NORME DI RINVIO**

##### **Art. 14 Scioglimento di Confindustria Piemonte**



Lo scioglimento di Confindustria Piemonte è deliberato dal Consiglio di Presidenza con la maggioranza dei 2/3 dei voti assegnati su base percentuale e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

#### **Art. 15 Norma di rinvio**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia allo Statuto, alle normative e alle deliberazioni di Confindustria nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 16 Entrata in vigore dello Statuto**

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione.